



CITTA' DI SAN MARTINO DI LUPARI

- Provincia di Padova

COPIA

N. 24 Reg. Delibere

N. di Prot.

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria – Seduta pubblica di 1ª Convocazione

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175 E S.M.I.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze della sede municipale.

Per determinazione del Presidente e con avvisi scritti in data utile è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti n. 15 consiglieri e n. 1 giustificato assente.

FIOR NIVO	P	SERATO GIUSEPPE	P
CECCHIN SILVIA	P	VILLATORA CELESTE	P
BARON STEFANIA	P	FILIPPO BEATRICE	A
CECCHETTO DENIS	P	CONTE MAURIZIO	P
BRAGAGNOLO GIORGIO	P	GRIGOLON GIANFRANCO	P
ANTONELLO OTELLO	P	TOMBOLATO STEFANO	P
VIGGIANI LUCIANO	P	PIEROBON CHIARA	P
BARALDO STEFANO	P	DE SANTI LUCA	P
GOBBI DIEGO	P		

E' presente in sala l'Assessore Esterno Catia Campagnolo.

Partecipa alla seduta il Sig. **Taibi Giuseppe**, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. **VIGGIANI LUCIANO** nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i consiglieri signori:

CECCHETTO DENIS
VILLATORA CELESTE
TOMBOLATO STEFANO

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 40 del 23.12.2021 è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni del Comune di San Martino di Lupari, così come disposto dall'art. 20 del D.lgs. n.175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSPP) nei termini di seguito indicati:

1. *“con riferimento a Etra Energia s.r.l., di mantenere la partecipazione senza interventi;*
2. *con riferimento a ASI s.r.l., di mantenere la partecipazione senza interventi;*
3. *con riferimento a Viveracqua S.c.a.r.l., di mantenere la partecipazione senza interventi”;*

Considerato che l'art. 20 co. 4 del TUSPP impone alle pubbliche amministrazioni di approvare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sull'attuazione del piano di riassetto delle partecipazioni adottato entro il 31.12 dell'anno precedente;

Viste le considerazioni, di seguito riportate, contenute nella relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate da ETRA Spa, qui pervenuta in data 06.12.2022 prot. n. 20846:

“Si segnala che il Consiglio di Sorveglianza di ETRA in data 06.12.2021, su proposta del Consiglio di gestione, nel deliberare la proposta di piano di razionalizzazione delle proprie partecipate, aveva determinato di mantenere la partecipazione societaria detenute in tutte e 3 le società partecipate.

In particolare, il Consiglio di Sorveglianza aveva valutato che:

- a) *per Etra Energia Srl “Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.lgs. 175/16 in quanto:*
 - *la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del D.lgs. 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);*
 - *il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);*
 - *la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);*
 - *il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);*
 - *negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett. e);*
 - *non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)”;*
- b) *per Asi Srl “Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.lgs. 175/16 in quanto:*
 - *la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);*
 - *il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);*
 - *la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);*
 - *il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);*
 - *negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett. e);*
 - *non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)”;*
- c) *per Viveracqua Scarl che “la società svolge diversi servizi a favore delle società consorziate, tra cui quello di centrale di committenza. Può, quindi essere ricompresa nei casi indicati dall'art. 4, co 2 del d.lgs. 175/16 in cui è possibile per le pubbliche amministrazioni possedere partecipazioni dirette e indirette”.*

La suddetta proposta di piano di razionalizzazione è stata trasmessa ai Comuni Soci con comunicazione prot. n. 213792, affinché gli stessi potessero recepire le indicazioni fornite dalla governance di ETRA nei rispettivi Piani di Razionalizzazione delle Società partecipate, che gli stessi sono tenuti ad adottati ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016.

Conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Sorveglianza in data 06.12.2022, nessuna azione di razionalizzazione è stata intrapresa con riferimento alle quote di partecipazione detenute da Etra Spa in Etra Energia Srl, Agenzia Per Lo Sviluppo E L'innovazione Asi Srl e Viveracqua Scarl”;

Analizzato lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione approvato nel 2021 per l'anno 2022;

Considerato che l'art. 20, comma 1, del TUSPP pone in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di effettuare annualmente un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle società in cui detengono partecipazioni;

Vista la seguente proposta di piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione e soppressione delle società partecipate da Etra spa per l'anno 2023:

“Non si segnalano novità di rilievo, intervenute nel corso del 2022, sull'assetto delle tre società partecipate da Etra. Si ritiene, pertanto, non sussistere i presupposti in presenza dei quali, ai sensi dell'art. 20 co.2 del d.lgs. 175/2016, si rende necessario adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle partecipazioni societarie. Conseguentemente, non appare sussistere alcun obbligo normativo che imponga di procedere alla dismissione delle tre partecipazioni.

Per completezza di analisi, si rileva, tuttavia che:

- 1) per Etra Energia Srl non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:
 - la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);
 - il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
 - la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
 - il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
 - negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett e);
 - non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)”;*
- 2) per ASI SRL non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:
 - la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);
 - il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
 - la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici stru-mentali (art. 20, co. 2, lett. c);
 - il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
 - negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett e);
 - non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)”;*
- 3) che Viveracqua Scarl continua a rivestire un ruolo strategico rispetto alle attività istituzionali dei gestori del servizio idrico integrato consorziati, ai fini della creazione di sinergie, della ottimizzazione dei costi di gestione, nonché del miglioramento dei servizi erogati. Inoltre, la partecipazione detenuta risulta conforme agli indici di cui all'art. 20 del decreto richiamato, con le precisazioni che seguono:
 - quanto al rapporto tra il numero di dipendenti e quello degli amministratori, si segnala che ad oggi i lavoratori in forze alla società sono n. 3, oltre a n. 3 lavoratori che prestano la propria attività in distacco, a fronte di n. 3 Consiglieri di Amministrazione;
 - quanto al fatturato medio, il valore della produzione annuale medio del triennio 2019-2021 supera il milione di euro”;*

Ritenuto di approvare la ricognizione delle partecipazioni nei termini sopra esposti;

Acquisiti:

- . il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
- . i pareri favorevoli ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto dei seguenti interventi:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Passiamo al quarto punto dell'ordine del giorno: "Ricognizione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e s.m.i."

Passo la parola **all'assessore Campagnolo**.

Considerato che l'Art. 20 comma 4 del TUSP, impone alle Pubbliche Amministrazioni di approvare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sull'attuazione del Piano di riassetto delle partecipazioni adottato entro il 31/12 dell'anno precedente, viste le considerazioni contenute nella relazione sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate da Etra, che è pervenuto il 06/12/2022, ricordo che le società partecipate di Etra sono: Agenzia per lo sviluppo e l'innovazione ASI, partecipata da Etra al 2, 37% e e la percentuale quota di partecipazione indiretta dell'Amministrazione è 0, 474; l'altra partecipazione è Etra Energia Srl, partecipata da Etra al 2, 37% e e la percentuale quota di partecipazione indiretta di questa Amministrazione è 1, 161 e la terza partecipata diretta di Etra, Vivere Acqua, al 2, 37% e alla indiretta per il Comune allo 0, 2925, si segnala che il Consiglio di sorveglianza di Etra, su proposta del Consiglio di gestione, nel deliberare la proposta di Piano di razionalizzazione delle proprie partecipate, aveva determinato di mantenere la partecipazione societaria detenuta di tutte e tre le società partecipate.

In particolare, il Consiglio di sorveglianza aveva valutato che per Etra Energia non pare sussistere la necessità di razionalizzazione, così come per ASI e così come per Vivere Acqua. Conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di sorveglianza, sempre in data 06/12/2022, nessuna azione di razionalizzazione è stata intrapresa. Quindi, si chiede di deliberare dpi approvare ai sensi sempre dell'Art. 20 del TUSP la ricognizione ordinaria delle società partecipate da parte di Etra, prevedendo nell'anno 2023 le seguenti misure. Con riferimento a Etra Energia Srl, di mantenere la partecipazione senza interventi così come per ASI Srl e per Vivere Acqua Scarl, di mantenere appunto la partecipazione senza interventi.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie, assessore Campagnolo. Se ci sono osservazioni da parte dei Consiglieri? Prego, consigliere Conte.

CONTE MAURIZIO – Consigliere comunale

Solo come dichiarazione di voto, che appunto noi ci asteniamo perché effettivamente questa è una presa d'atto che però riguarda in particolare appunto un'Amministrazione che ha i rapporti diretti con Etra e che sicuramente ha bisogno anche, nell'ambito di quelle che sono poi valutazioni, delle scelte da fare.

Quello che mi preoccupa è vedere comunque una società multiutility, che sta aumentando in maniera notevole quello che è il numero di dipendenti, siamo arrivati a 1.100 dipendenti, e questo sicuramente incide poi effettivamente sui costi delle tariffe, perché quei 1.100 dipendenti gran parte sono amministrativi e non sono sicuramente quelli che fanno la raccolta dei rifiuti o la gestione e manutenzione della rete dell'acquedotto. Quindi, su questo, noi ci asteniamo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie, consigliere Conte. Prego, consigliere Pierobon.

PIEROBON CHIARA – Consigliere comunale

Per “Progetto San Martino”, noi ci asteniamo in quanto non entriamo nel merito di quelle che sono le analisi e le interpretazioni che sono in carico all’Amministrazione. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie. Prego, consigliere De Santi.

DE SANTI LUCA – Consigliere comunale

Astenuto.

Il Presidente del Consiglio, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione la proposta di deliberazione ad oggetto “Ricognizione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e s.m.i.”, posta al punto n. 4 all’ordine del giorno.

Con votazione espressa in forma palese, che si chiude con il seguente risultato:

- Presenti n. 16
- Astenuti n. 5 (Conte Maurizio, Grigolon Gianfranco, Tombolato Stefano, Pierobon Chiara e De Santi Luca)
- Votanti n. 11
- Voti favorevoli n. 11
- Voti contrari n. 0

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell’art. 20 del TUSPP, la ricognizione ordinaria delle società partecipate da ETRA S.p.A. al 31.12.2021, prevedendo nell’anno 2023 le seguenti misure:
 1. con riferimento a Etra Energia s.r.l., di mantenere la partecipazione senza interventi;
 2. con riferimento a ASI s.r.l., di mantenere la partecipazione senza interventi;
 3. con riferimento a Viveracqua S.c.a.r.l., di mantenere la partecipazione senza interventi;
- di trasmettere la presente deliberazione a Etra Spa;
- di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSPP.

Infine, su proposta del Presidente del Consiglio Comunale, con votazione espressa in forma palese, dal seguente risultato:

- Presenti n. 16
- Astenuti n. 0
- Votanti n. 16

- Voti contrari n. 0
- Voti favorevoli n. 16

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4[^], del T.U.E.L. n. 267/2000, per poter dar seguito tempestivamente ai conseguenti atti.

PARERE RESPONSABILE DI AREA

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, alla proposta di deliberazione in oggetto citata.

IL RESPONSABILE
F.to Taibi Giuseppe

PARERE RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 della D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, alla proposta di deliberazione in oggetto citata.

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO
F.to Taibi Giuseppe

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to VIGGIANI LUCIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Taibi Giuseppe

N. 1276 del Reg. di Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa e pubblicata in copia all'albo pretorio del Comune il 30-12-2022 e vi rimarrà per 15 giorni.

Addi 30-12-2022

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to avv. Patrizia Tomasi

Copia conforme all'originale.

San Martino di Lupari, li 30-12-2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Taibi Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, diverrà ESECUTIVA decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addi 30-12-2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Taibi Giuseppe